

FOGLIO INFORMATIVO
“OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO”
(SERVIZI AL DEBITORE CEDUTO)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

CLESSIDRA FACTORING S.P.A.

Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra
Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Sede legale: Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano (MI)

Sede operativa: Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD)

Codice Fiscale e Partita IVA: 04469300265

Numero di telefono: 049 6365800 - **Numero di fax:** 049 6365806

Sito internet: www.clessidrafactoring.it

Posta elettronica: info@clessidrafactoring.it - clessidrafactoring@pec.it

Capitale Sociale: 13.650.000,00 € i.v.

N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265 - N° R.E.A.: MI2625967

Intermediario Finanziario iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144

Aderente all’Associazione Italiana per il Factoring - Assifact

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con dati e qualifica del SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS’È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

La Dilazione di pagamento è un servizio dedicato al Debitore ceduto (di seguito anche “Cliente”) di una operazione factoring. Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto viene concessa, una dilazione di pagamento, rispetto alla scadenza originaria dei crediti oggetto di cessione nei limiti del plafond concesso al Debitore ceduto e per un termine massimo come indicato nel contratto. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa ai crediti di natura commerciale, oggetto di cessione a Clessidra Factoring S.p.A. (di seguito anche “Factor”) da parte del Cedente (di seguito anche “Fornitore”), nell’ambito del rapporto di factoring che il medesimo ha in essere con il Factor.

L'accordo disciplina (i) la durata della dilazione concessa dal Factor, (ii) le modalità di pagamento (iii) le condizioni economiche applicate dal Factor al Cliente e (iv) l'eventuale accettazione delle singole Cessioni del Credito.

PRINCIPALI RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale del Factor – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993, fatti salvi i diritti del Cliente previsti da tale norma.

In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi per il ritardato pagamento nonché l'applicazione della commissione di ritardato pagamento. Il mancato pagamento nei termini concordati dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio di Clessidra Factoring S.p.A., la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con conseguente applicazione degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito.

Inoltre, il Factor, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento la dilazione concessa al Cliente, nonché recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

ISTRUTTORIA FACTORING		
Istruttoria/Revisione pratica Debitore	Da pagare a fronte di processo di valutazione svolto dal Factor su richiesta del debitore ceduto ed a fronte di qualsiasi variazione/rinnovo intervenuta/o successivamente.	€ 1.000,00
Istruttoria pratica Cedente (una tantum)	Da pagare a fronte di processo di istruttoria svolto dal Factor su richiesta del debitore ceduto per ciascun cedente proposto, indipendentemente dall'esito positivo della delibera.	€ 3.000,00
Revisione pratica Cedente	Da pagare a fronte di qualsiasi variazione/rinnovo intervenuta/o successivamente.	€ 3.000,00
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dal Factor sul contratto, anche virtualmente.	Al costo tempo per tempo vigente



TASSI DI INTERESSE		
Tasso di interesse nominale posticipato di dilazione	Tasso Fisso	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 11,2375% annuo con liquidazione periodica posticipata; calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data minore tra quella di effettivo incasso e quella di scadenza della dilazione del credito.
	Tasso Variabile	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato; calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data minore tra quella di effettivo incasso e quella di scadenza della dilazione del credito. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso (11,2375%) sopra riportato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.
Tasso di interesse nominale posticipato di ritardato pagamento	Tasso Fisso	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 11,2375% annuo con liquidazione periodica posticipata; calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo incasso.
	Tasso Variabile	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato; calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo incasso. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso (11,2375%) sopra riportato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.
Parametro indicizzazione	Euribor 3 mesi media mese precedente ¹ – divisore 360.	
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12).	
Tasso interesse di mora	Tasso di riferimento BCE in vigore + 8,00% e comunque nei limiti di legge.	

GESTIONE FACTORING		
Commissioni di Dilazione Flat	Commissione di gestione del credito dilazionato da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti sorti e ceduti, al lordo delle note credito.	6,00%
Commissioni di Dilazione Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione di gestione del credito dilazionato da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti sorti e ceduti, a partire dal mese di dilazione fino al mese di scadenza prorogata della fattura.	1,50%
Commissioni di Ritardato pagamento	Commissione di gestione del credito applicata in caso di inadempimento del debitore alla scadenza della dilazione del credito; calcolata sul valore nominale residuo del credito dilazionato scaduto, per mese o frazione di mese, dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento. Da addebitarsi alla fine del mese di avvenuto pagamento del credito scaduto oppure alla fine del trimestre, per i crediti scaduti e non ancora pagati nel trimestre di riferimento.	3,00%

GESTIONE RAPPORTO		
Spese per riproduzione e duplicati documenti contabili	Da addebitarsi a seguito della richiesta di riproduzione o duplicati di documenti contabili per ogni documento.	€ 250,00

(1) Pubblicato su Il sole 24 ORE (o altro quotidiano specializzato). Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula del contratto.

Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	Da addebitarsi a seguito della richiesta attestazione di documenti contabili a Società di Revisione del Cliente, per ogni richiesta.	€ 250,00
Spese gestione Legale	Da addebitarsi per ogni evento che richieda l'intervento di uno Studio Legale a cui il Factor ricorra, anche in via stragiudiziale e giudiziale, per la tutela dei crediti acquistati oppure per far valere i propri diritti nei confronti del Cliente, o suoi coobbligati; da addebitarsi inoltre per ogni evento che richieda l'intervento di una società di recupero esterna.	Recupero spese sostenute
Recupero forfettario costi inerenti Anagrafica Tributaria e verifica Riciclaggio (annuale)	Da addebitarsi forfettariamente una volta all'anno, o frazione di anno, per i costi sostenuti dal Factor relativamente alle adempienze normative in materia di Antiriciclaggio.	€ 250,00
Spese per invio comunicazioni periodiche alla Clientela	Spese per invio con strumenti diversi da quelli telematici.	Recupero spese sostenute
	Spese per invio telematico comunicazioni periodiche alla Clientela.	Nessun costo
Spese per Proroghe	Da addebitarsi per ogni proroga di scadenza indicata originariamente in fattura.	€ 250,00
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dal Factor, anche virtualmente, per ogni contabile emessa.	Al costo tempo per tempo vigente

SPESE DI INCASSO		
Spese Richiamo	Da addebitarsi per ogni richiamo di ogni effetto e/o altro mezzo di incasso.	€ 100,00
Spese per Insoluti	Da addebitarsi per ogni effetto insoluto	€ 100,00

VALUTE	
Per incassi pervenuti a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario su / fuori piazza	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo assegno circolare	gg. 10 (lavorativi)
Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici su piazza	gg. 15 (lavorativi)
Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici fuori piazza	gg. 20 (lavorativi)

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico di Clessidra Factoring SpA e sul sito internet www.clessidrafactoring.it. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2 della Legge.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

In aggiunta alle condizioni economiche sopra riportate, il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri sostenuti per spese bancarie, legali, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili su cessioni di credito stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

**RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO, RECLAMI E PROCEDURE DI
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE****Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto**

Si può recedere dal contratto di factoring in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Società di Factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, commissioni, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, avrà diritto alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha l'obbligo di rimborsare la propria esposizione entro 30 giorni, salvo sia diversamente previsto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può inviare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami di Clessidra Factoring S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Via San Marco, 9/M - 35129 Padova o per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@clessidrafactoring.it – clessidrafactoring@pec.it. Clessidra Factoring S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Cliente rimasto insoddisfatto della risposta di Clessidra Factoring S.p.A. o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB – sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito internet dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito aziendale www.clessidrafactoring.it alla sezione «Trasparenza / Guide Pratiche», oppure è possibile richiedere informazioni agli uffici di Clessidra Factoring.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del Cliente, da un'associazione di categoria alla quale il Cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Esso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito internet dell'ABF. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In alternativa alla proposizione del ricorso all'ABF, il Cliente insoddisfatto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Società di Factoring possono tuttavia rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel predetto registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della controversia, in ogni caso, l'Autorità Giudiziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Anno	Periodo di 12 mesi intercorrenti dalla data di firma del contratto.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sotto definiti, in base alla L. 21.02.1991, n.52 o in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o altro titolo diverso.
Debitore Ceduto/Cliente	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Cedente) il pagamento di uno o più crediti e a cui il Factor accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione.
Dilazione	La proroga dei termini di pagamento, rispetto alla scadenza originaria, indicati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere a titolo oneroso al Cliente.
Frazione d'anno o mese	Periodo inferiore all'anno. Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor in ragione della dilazione di pagamento concessa o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato.
Liquidazione degli interessi	Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO hanno natura meramente informativa, non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e si intendono valide sino a nuovo avviso.